

Ravenna, 14 aprile 2020

Prot. n. 599/2020 RRP/ms

CIRCOLARE
sulle disposizioni previste dal DPCM 10 Aprile u.s. e collegati

NUOVE ATTIVITÀ AUTORIZZATE PER IL COMMERCIO AL DETTAGLIO

In seguito alla pubblicazione del DPCM 10 aprile u.s. il Governo ha ritenuto di confermare gran parte del *lockdown* già previsto dai precedenti decreti, salvo poche eccezioni che elenchiamo di seguito:

- Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria (codice ATECO 47.62.20 - *Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio*);
- Commercio al dettaglio di libri (codice ATECO 47.61);
- Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati (codice ATECO 47.71.20).

Questi esercizi possono quindi operare, a partire da Martedì 14 Aprile, su tutto il territorio regionale (ad esclusione dei Comuni di Medicina e Rimini).

Le attività autorizzate possono in ogni caso effettuare la vendita delle sole merceologie consentite dall'Allegato 1 aggiornato nel nuovo DPCM (beni di prima necessità), avendo cura di rimuovere o circoscrivere eventuali altre merceologie presenti in negozio.

A mero titolo esemplificativo, un negozio di abbigliamento che abbia registrato al Registro Imprese sia il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, sia quello per adulti (che ha diverso codice ATECO) può effettuare la vendita dei soli prodotti destinati all'infanzia, senza eccezione alcuna.

Resta inteso, sempre riguardo all'ambito dell'abbigliamento, che le attività consentite devono obbligatoriamente essere registrate con il codice ATECO appropriato (non può per esempio operare un'attività registrata con diverso codice ATECO che marginalmente commercia abbigliamento per l'infanzia, senza che questo sia censito al Registro Imprese).

È consentita inoltre la vendita negli esercizi commerciali già autorizzati, di tutti gli altri prodotti del settore extralimentare ricompresi tra quelli citati nell'Allegato 1, purché la merceologia in questione sia censita fra le attività oggetto dell'esercizio in questione, sia nel Registro Imprese che all'Agenzia delle Entrate (in caso contrario, occorrerà effettuare un aggiornamento dei codici ATECO registrati)

Nell'Allegato 1 non viene esplicitamente ricompresa l'attività dei fioristi, che a seguito di indicazioni da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali si desume possano in forma teorica riprendere l'attività, pur non essendo considerato giustificato motivo per il cittadino recarsi al punto vendita (a tal proposito abbiamo vivamente consigliato di orientarsi piuttosto sulla vendita a distanza con consegna a domicilio, attività sempre consentita).

La vendita al dettaglio di semi, piante e fiori è invece consentita nelle altre attività già autorizzate, se abilitate alla vendita delle suddette merceologie.

CONSEGNA A DOMICILIO DI PRODOTTI ALIMENTARI

Per quanto riguarda la consegna a domicilio di prodotti alimentari, relativamente al mezzo di trasporto non è prevista alcuna autorizzazione, ai sensi del Regolamento 852/2004 (pacchetto igiene): devono essere previste nelle procedure di autocontrollo la lista dei mezzi utilizzati e le specifiche condizioni di pulizia e di igiene dei mezzi di trasporto in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE.

In particolare è disponibile, su richiesta alle sedi Confesercenti per invio mail, un aggiornamento da inserire nel proprio manuale HACCP per le imprese che hanno integrato nella propria attività la consegna a domicilio.

Riportiamo nello specifico le procedure di autocontrollo da adottare:

- Preparazione e confezionamento degli alimenti da parte di personale dotato di guanti in lattice monouso e mascherina, nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie consigliate per il contenimento (evitare il contatto mani-viso, lavaggio delle mani-sostituzione dei guanti quando si toccano materiali di provenienza esterna alla cucina/laboratorio);
- Lavaggio approfondito della mani od utilizzo di un igienizzante prima di lasciare il luogo di lavoro;
- Trasporto degli alimenti in contenitori idonei, adatti a contenere alimenti Reg. CE 1935/2004 e Reg. CE 2023/2006 idoneità del MOCA) e che garantiscano il mantenimento delle temperature e la salubrità dell'alimento trasportato;
- Utilizzo di mascherine durante il tragitto di consegna;
- Protezione dell'alimento da qualsiasi contaminazione: l'alimento deve viaggiare in contenitori che li isolino dall'ambiente del mezzo di trasporto, in aree dedicate esclusivamente alle merci e non alle persone (non, ad esempio, sul sedile del passeggero);
- Consegna effettuata al domicilio/residenza del cliente mantenendo le distanze di sicurezza di almeno un metro;
- Lavaggio approfondito della mani od utilizzo di un igienizzante al rientro nel luogo di lavoro.

Ricordiamo inoltre:

- Per i prodotti freschi deperibili la “catena del freddo” non deve mai essere interrotta: è opportuno quindi dotarsi di appositi contenitori per il mantenimento delle temperature o di automezzi refrigerati.
- È bene che i prodotti freschi (carni, pesce, latticini) viaggino sempre, fino a consegna, accompagnati dalle proprie etichette che ne riportino la tracciabilità.
- Tutti gli alimenti che non siano preimballati, e che quindi non posseggano una propria etichetta sull'imballaggio (come ad esempio preincartati, preparazioni cotte della ristorazione e dell'artigianato alimentare, preparazioni gastronomiche) devono essere accompagnati da dichiarazione degli allergeni (regolamento UE N. 1169/2011) contenuti negli stessi.
- Tutti i prodotti devono viaggiare ovviamente accompagnati dallo scontrino telematico di cortesia.

NUOVE ATTIVITÀ AUTORIZZATE PER IL SETTORE PRODUTTIVO

Sul fronte produttivo il nuovo DPCM ha integrato con alcuni nuovi codice ATECO le attività che possono riprendere l'attività, rispetto all'allegato previgente:

2 Silvicultura ed utilizzo aree forestali

16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili

26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche

26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche

46.49.1 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione

99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali

Il codice 81.3 consente nello specifico la cura e manutenzione di parchi e giardini per: abitazioni private e pubbliche, edifici pubblici e privati (scuole, ospedali, edifici amministrativi, chiese eccetera), terreni comunali (parchi, aree verdi, cimiteri eccetera), aree verdi per vie di comunicazione (strade, linee ferroviarie e tranviarie, vie navigabili, porti, aeroporti), edifici industriali e commerciali; nonché di aree verdi per: edifici (giardini pensili, verde per facciate, giardini interni eccetera), campi sportivi (campi di calcio, campi da golf eccetera), campi da gioco, aree per solarium ed altri parchi per uso ricreativo, acque lacustri e correnti (bacini, bacini artificiali, piscine, canali, corsi d'acqua, sistemi di scolo).

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Benché il DPCM 10 aprile u.s. faccia salvo dalla sospensione, come i precedenti, il settore alimentare dei mercati, è l'ordinanza del Ministero della Salute adottata dalla Regione Emilia-Romagna, già dal 3 aprile (e confermata nella nuova versione del 11 aprile) a ritenere sospesi i mercati nella propria totalità, salvo i posteggi "all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari, a condizione che l'accesso sia regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro".

Questa formulazione aveva nell'immediato fatto desumere che i settori alimentari, opportunamente recintati ed organizzati con accesso regolamentato, potessero essere riattivati: successivamente, però, la stessa Regione è intervenuta con un'interpretazione più restrittiva precisando che dette condizioni devono essere strutturali, e quindi appartenere alla conformazione stessa del settore/mercato e non attribuibili all'occorrenza. Non essendovi situazioni di questa fattispecie, al momento i mercati si ritengono sospesi per entrambi i settori, compreso itinerantato (che è comunque esplicitamente sospeso) e nei posteggi isolati.

Confesercenti Ravenna è però intervenuta, nel frattempo, in questo senso presso i Sindaci chiedendo di perorare la riapertura perlomeno dei settori alimentari, ovviamente predisponendo adeguate delimitazioni e controllo degli accessi.

MISURE IGIENICO-SANITARIE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

Il DPCM 10 aprile u.s. riporta, in un apposito Allegato 5, le misure di contenimento ed igienico-sanitarie che ogni esercizio commerciale operante è tenuto, per legge, ad osservare.

Alcune prescrizioni erano già note mentre altre sono state formalmente esplicitate.

Le riportiamo integralmente:

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura;
- Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria;
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento;
- Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale;
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
- Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
- Per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
- Per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

La presente circolare è da intendersi valevole alla data di pubblicazione: essendo il quadro normativo in continua evoluzione, aggiornamenti e modifiche saranno comunicate con quanta più celerità possibile.
Consigliamo in ogni caso, in caso di incertezza, di contattare le sedi Confesercenti

Allegato 1: Commercio al dettaglio

- Ipermercati;
- Supermercati;
- Discount di alimentari;

- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2);
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- Farmacie;
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;
- Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria;
- Commercio al dettaglio di libri;
- Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.